

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 E DELLA MODIFICAZIONE
DELLO STATUTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ESCRIZIONE AL
"RUNTS"**

(Stralcio della parte riguardante la modifica dello statuto)

L'associazione IL PARCO – Libera Associazione Cittadini di Via Larga ODV, cf. 920460790371, con sede legale in via Scipione Innocenti, 41, a Bologna, sabato 19 novembre 2022, presso la struttura di CASA LARGA/FIENILE DI VILLA PINI, di Via del Carpentiere 14, alle ore 19,30, ha tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea ORDINARIA annuale per l'approvazione del bilancio relativo all'anno fiscale del 2021, ed altro che riguarda aspetti sociali ed organizzativi dell'associazione; nel contempo l'assemblea era anche STRAORDINARIA per prendere atto di una modifica del nostro statuto che l'Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui al **D.Lgs. 117/2017**, che in sede di verifica post-procedimento della migrazione, ha rilevato, consistente in elementi ostativi alla iscrizione in quanto lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente.

Per l'assemblea congiunta ORDINARIA e STRAORDINARIA sono stati convocati 80 associati aventi diritto, temperando la convocazione ai loro riferimenti in nostro possesso, (per mail attive 67, per invio lettera a mezzo messaggio WhatsApp 5, con lettera in busta 8).

Alle ore 19,45 risultavano presenti 19 associati quando il presidente Gino Bernardi, avendo nominato segretario Daniele Badiali, dava inizio all'assemblea.

Assemblea ORDINARIA, come dall'odg. In convocazione:

[...]

1)

Assemblea STRAORDINARIA, come dal punto 2) della convocazione:

2) Integrazione dello statuto

A seguito della comunicazione pec, in data 14 ottobre 2022, ricevuta dall'Ufficio Regionale RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), in sede di verifica post-procedimento della migrazione, siamo stati informati che hanno rilevato elementi ostativi alla iscrizione in quanto lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente.

Il presidente riassume le incongruenze rilevate dal nominato ufficio, negli articoli 5 e 7 dello statuto nelle parti in cui si prevede che abbiano diritto di voto solo i maggiorenni, rilevando in questo una ingiustificata preclusione al voto dei minorenni che lo statuto prevede che si possano associare con il consenso del genitore. Ciò contrasta con il principio di democraticità e partecipazione che le associazioni di volontariato debbono valorizzare. Il principio è avvalorato anche da una sentenza della Cassazione Ordinaria che si è pronunciata in merito.

Si propone all'assemblea, al fine del proseguimento dell'iter di trasmigrazione dell'iscrizione al RUNTS, di prendere atto delle indicazioni a modificare lo statuto nelle parti indicate degli articoli 5 e 7 che contrastano con le normative, che il presidente propone nel cassare la parola maggiorenne nel secondo comma dell'art. 5 e nel secondo periodo dell'art. 7 risultando come segue:

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

[...]

- godere ~~(se maggiorenne)~~ dell'ellettorato attivo e passivo;

[...]

Art 7 – L'Assemblea

[...]

Nelle assemblee ha diritto di voto gli associati ~~(maggioresni)~~ in regola con il versamento della quota associativa [...]

Si propone inoltre di delegare il presidente alle formalità successive consistenti nella modifica dello statuto come esposto; alla redazione di un verbale specifico, desunto da quello generale, da allegare alla registrazione dello statuto stesso nella Sezione Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate e di procedere all'invio di una copia registrata unitamente al verbale di approvazione alla pec

“associazioni.legge117@postacert.regione.emilia-romagna.it entro 60 giorni dal ricevimento della notifica.

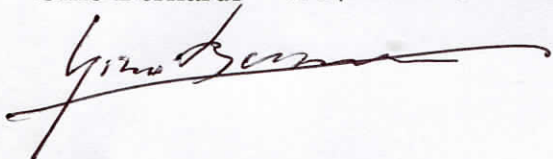
Concluso la esposizione delle modifiche e degli adempimenti, il presidente mette in votazione la presa d'atto delle modifiche e del mandato al presidente di procedere agli adempimenti necessari, l'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 21 il segretario dichiara chusa l'assemblea.

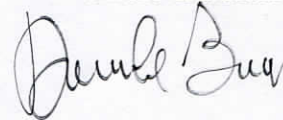
il Presidente

Gino Bernardi

IL PARCO
Libera Associazione Cittadini
di Via Larga ODV
Cod. Fisc.: 92046790371
Via Scipione Innocenti, 41 - 40138 Bologna



Il Segretario
Daniele Badiali



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Registrato il 10.1.2013. Serie 3 al N. 91

pagato € ESENTE

(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin





...all'assemblea, al fine del proseguimento dell'iter di presentazione
...al RUP, di prendere atto delle indicazioni a modificare lo statuto
...che il
...nel secondo periodo dell'art. 7 risultando essere segue

Art. 7 - Allegato

I soci hanno diritto a:

- godersi (esclusivamente) dell'effettivo attivo e passivo

Art. 7 - Allegato

Nelle assemblee ha diritto di voto gli associati regolarmente in regola con il versamento della quota associativa.

Si propone inoltre di delegare il presidente alle formalità successive consistenti nella
modifica dello statuto come esposto alla redazione di un verbale specifico, desunto
da quello generale, da allegare alla registrazione dello statuto stesso nella Sezione
Atti Privati dell'Agenzia delle Entrate e di presentare all'atto di una copia registrata
unitamente al verbale di approvazione alla per

registrazione della modifica

Conclusa la esposizione delle modifiche e degli adempimenti, il presidente mette in
votazione la presa d'atto delle modifiche e del mandato al presidente di procedere agli
adempimenti necessari, l'assemblea approva all'unanimità.
Alle ore 21 il segretario dichiara chiusa l'assemblea.

IL PARCO
Libera Associazione Cittadini
di Via Larga 60V
Cod. Fisc. 8204678021
Via Solginate Innocenti 41 - 40135 Bologna

Il Presidente
Gino Bernardi

Il Segretario
Daniele Padellani

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"IL PARCO-Libera Associazione Cittadini di via Larga ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Il 30 giugno 1995 si è costituita in Bologna, nella struttura geodetica del Centro Commerciale VIALARGA, l'Associazione di volontariato denominata IL PARCO-Libera Associazione Cittadini di via Larga, la quale ha fissato la sua sede in Bologna.

Si è costituita ai sensi del Codice Civile e recepisce attualmente gli aggiornamenti previsti della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, assumendo la seguente nuova denominazione:

"IL PARCO-Libera Associazione Cittadini di via Larga ODV", con sede legale nel Comune di Bologna operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 co. 1 lett. f) i) t) e w) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

lett. f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

lett. w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere attività rivolte a diversi ambiti, quali:

1. tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
2. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
3. attività ricreative ludiche, aggregazione socio culturale;
4. attività motorie all'aria aperta di aggregazione anche nei confronti di bambini e ragazzi;

5. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, ovvero da intendersi, da qui in avanti come Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota annuale;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, entro il mese di marzo dell'anno in corso, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- Vice Presidente;
- Segreteria;
- il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. L'associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 31, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, se disponibile, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed sette Segretarie;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, non meno di 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, eletto dall'Organo di Amministrazione, su proposta del Presidente, oltre alle eventuali responsabilità di Settori di Attività, sostituisce il Presidente, ogni qualvolta da questi delegato, ed adempie alle funzioni assegnatogli dall'art.9 in caso di dimissioni del Presidente.

Art. 11 - La Segreteria.

La Segreteria è composta da: Presidente, Vice Presidente, sette Segretari.

I membri della Segreteria coadiuvano il Presidente nella gestione dell'Associazione, anche con responsabilità di gestione di Settori di Attività.

Nell'ambito della Segreteria si predispongono gli aspetti operativi delle competenze dell'Organo di Amministrazione e si attuano quelli delegati dell'Organo di Amministrazione al Presidente.

Nel caso di decadenza di membri della Segreteria per le ragioni elencate all'Art. 8, il Presidente provvede alla sostituzione, salvo sottoporla all'approvazione dell'Organo di Amministrazione

Art. 12 - Articolazioni.

Per svolgere le attività di cui all'art. 2, l'Associazione si articola in Settori di Attività a capo delle quali il Presidente individua un membro dell'Organo di Amministrazione che, per attitudini, caratteristiche personali e volontà si rende disponibile ad organizzare e a rendere operative nell'ambito del mandato le Attività del Settore di competenza.

Art. 13 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori (oppure il Revisore Unico dei Conti), organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico dei Conti) è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri. Il Collegio dei Revisori (oppure il Revisore Unico dei Conti) resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore Unico dei Conti) ha il

compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato

irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 19 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Bologna, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE

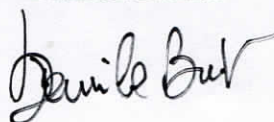
Gino Bernardi



IL PARCO
Libera Associazione Cittadini
di Via-Larga ODV
Cod. Fisc.: 92046790371
Via Scipione Innocenti, 41 - 40138 Bologna

IL SEGRETARIO

Daniele Badiali



Firmato
digitalmente da

Gino Bernardi

C = IT